**Allegato 1**

REGIONE LIGURIA

# REGISTRO REGIONALE
# DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.

*(Registro Regionale De.Co.)*

---

## Sommario


Premessa
Struttura del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.
- Sez. 1 - Anagrafica COMUNI
- Sez. 2.1 – Classificazione De.Co.
- Sez. 2.2 – Notizie De.Co.
- Sez. 2.3 _ Aziende, imprese, privati che realizzano le De.Co.
- Sez. 2.4 _ Immagini De.Co.
- Sez. 2.5 _ Note di Servizio
- Sez. 3 _ Documenti Utili – Area Down load
- Sez. 4 _ Statistiche - Consultazioni

Tenuta del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.

## *Premessa*

Secondo quanto disposto dalla l.r. 11/2018 Art. 2) lettera *b) il REGISTRO REGIONALE DE.CO. e' un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali.*

*L'Art. 3)punto* 4 della l.r 11/2018 stabilisce inoltre che La Giunta regionale provvede:

- …….
- a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;
- ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;
- a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;
- a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;
- a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

## *Struttura del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.*

Il Registro Regionale De.Co. è impostato secondo i criteri strutturali di un archivio dati, su base digitale, contenente le informazioni individuate come necessarie dalla Legge Regionale n. 11 del 01/08/2018 "*Registro Regionale dei Comuni con Prodotti De.Co.*".




Figura 1: schema strutturale del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.

## Sez. 1 - Anagrafica COMUNI

In tale sezione vengono riportati dati considerati utili al riferimento del Comune che ha istituito una De.Co.

La Sezione è composta dai seguenti campi informativi:

| n. | VOCE | DETTAGLI | note |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMUNE** | *Nome e codifica ISTAT del Comune che intende iscriversi al Registro Regionale De.Co.* | **Costituisce ID** |
| 2 | **Provincia** | *Nome e codifica ISTAT Provincia di appartenenza* | **Costituisce ID** |
| 3 | **Data di Iscrizione al Registro Regionale De.Co.** | *Data di **iscrizione** della De.Co. nel registro regionale.* | Si intende la prima volta con la quale un Comune richiede l'iscrizione. |
| 4 | **Protocollo di iscrizione** | *Corrisponde al protocollo attribuito dalla Regione Liguria alla documentazione in arrivo per l' iscrizione di quel Comune* | |
| 5 | **Regolamento Comunale DE. CO.** | *Presenza / Assenza del regolamento comunale relativo alle De.Co.* | **ATTENZIONE** Copia dell'atto deve essere presente all'interno del Registro regionale |
| 6 | **Deliberazione Comunale di Approvazione regolamento** | *Estremi dell' atto Comunale che approva il suddetto Regolamento (tipo, numero e data)* | **ATTENZIONE** Copia dell'atto deve essere presente all'interno del Registro regionale |
| 7 | **Referente Comune** | *Nome e cognome del referente della materia De.Co. presso quel Comune* | |
| 8 | **Recapiti** | *Recapiti telefonici ed Email del soggetto Referente* | |

## Sez. 2.1 – Classificazione De.Co.

La classificazione della De.Co. segue perfettamente quanto indicato dalla lr 11/2018 ed identifica univocamente la tipologia della stessa distinguendo sostanzialmente tra i possibili "prodotti" e tra questi e le pratiche, di pesca o allevamento, nonché dagli Eventi o manifestazioni. La classificazione delle possibili De.Co. avviene attraverso l'attribuzione ad ogni specifica tipologia di un codice numerico a progressione lineare. Ogni tipologia può essere ulteriormente suddivisa in Tipologie di dettaglio o SubTipologie, anche queste individuate attraverso un analogo codice numerico progressivo che ovviamente si accompagna al principale.

| CLASSIFICAZIONE DELLE DE.CO. in Regione Liguria | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Cod. princ.* | *Tipologia Principale* | *Cod. sec.* | *Tipologia di dettaglio o Sub Tipologie* | *note* |
| 01 | **Prodotto agro - alimentare** | 01 | Prodotti vegetali freschi | Frutta, verdura e altri prodotti orticoli confezionati freschi (entro le 24h dalla raccolta) |
| | | 02 | Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture | Per conservazione si intende qualunque periodo, superiore alle 24 ore dalla raccolta. Per condizionamento si intende qualunque processo o manipolazione adottata per creare condizioni artificiali di conservazione, preservazione igienico-sanitaria e confezionamento. Per trasformazione si intende qualunque processo adottato per modificare forma e consistenza del prodotto iniziale. |
| | | 03 | Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.) | |
| | | 04 | Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc....) | |
| | | 05 | Salse e Condimenti | |
| | | 06 | Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati. | |
| | | 07 | Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc.... | |
| | | 08 | Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente | |
| 02 | **Prodotto gastronomico - Ricetta** | 01 | Paste fresche, | |
| | | 02 | Prodotti da Forno | |
| | | 03 | Dolci e Biscotti | |
| | | 04 | Piatti tradizionali | |
| 03 | **Prodotto artigianale** | 01 | | |
| 04 | **EVENTI** (Festa, Fiera, Sagra) | 01 | | |
| 05 | **Tecnica di coltivazione** | 01 | | |
| 06 | **Tecnica di allevamento** | 01 | | |
| 07 | **Tecnica di pesca** | 01 | | |
| 08 | **Tecnica Artigianale** | 01 | | |

*Esempio codifica :*

- pesche 01.01
- confettura di pesche 01.02
- crostrata con confetura di pesche 02.03

## Sez. 2.2 – Notizie De.Co.

In tale sezione vengono riportati i dati di riferimento specifico alla De.Co, ogni singola De.Co. pertanto avrà una Sez. 2 dedicata.

| n. | VOCE | DETTAGLI | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | **COMUNE** | *Nome e codice ISTAT del Comune a cui fa riferimento la specifica De.Co.* | ***Costituisce ID*** |
| 2 | **Provincia** | *Nome e codice ISTAT della Provincia di appartenenza* | ***Costituisce ID*** |
| 3 | **Nome della De.Co.** | *Nome per esteso del prodotto De.Co. come risulta dall'atto di riconoscimento comunale.* | |
| 4 | **Classificazione** | *Classificazione della De.Co.in base ai codici riportati nella Sez. 2.1* | ***Costituisce ID*** |
| 5 | **Atto di riconoscimento Comunale** | *Tipo di atto, N. di Atto, Data dell'Atto* | |
| 6 | **Data di Inserimento nel Regisro Regionale** | | |
| 7 | **Presenza di logo di prodotto** | *Esistenza o meno (SI-NO)di uno specifico Logo di prodotto* | **ATTENZIONE** *Il file in formato .TIFF deve essere presente all'interno del Registro regionale.* |
| 8 | **Presenza di logo Comunale** | *Specificare se il LOGO di cui al punto 6 contiene o meno il Logo Comunale* | |
| 9 | **Data Disciplinare** | *Specificare la data di ultima modifica approvata del Disciplinare* | |
| 10 | **Presenza Organismo di rappresentanza** | *Denominazione del Organismo di rappresentanza della De.Co. riconosciuto dal Comune, se esiste.* | |
| 11 | **Referente Organismo di Rappresentanza** | *Nome e cognome del referente dell' Organismo di Rappresentaznza* | |
| 12 | **Recapiti del Referente Organismo di rappresentanza** | *Recapiti telefonici ed Email del soggetto Referente* | |

## Sez. 2.3 _ Aziende, imprese, privati che realizzano le De.Co.

Elenco dei soggetti direttamente interessati nella produzione dei prodotti De.Co. . Tale elenco viene curato con aggiornamento periodico dal referente comunale. Per tale elenco si prevede di annotare:

| *n.* | *VOCE* | *NOTE* |
|---|---|---|
| 1 | **NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE** | |
| 2 | **Nato a** | In caso di persone fisiche |
| 3 | **Data di nascita** | In caso di persone fisiche |
| 4 | **C.F. / Partita IVA** | |
| 5 | **Indirizzo** | *Si intende l'indirizzo relativo alla sede di produzione, o di commercializzazione del prodotto, oppure la sede di possibile riscontro per eventi e o tecniche.* |
| 6 | **Recapito Telefonico** | |
| 7 | **Email** | |
| 8 | **Social ev** | |
| 9 | **Nominativo Referente** | |
| 10 | **Recapiti referente** | |

**Sez. 2.4 _ Immagini De.Co.**

Le immagini a corredo della De.Co., necessarie per la sua identificazione e promozione, devono essere inserite nel DataBase e devono avere le seguenti caratteristiche :

**Immagini**

| *Caratteri* | *Indicazioni* |
|---|---|
| *Orientamento* | *orizzontale* |
| *Formato* | *.jpg o .Tiff* |
| *Dimensioni max* | *2MB* |

***Video - Clip***

| *Caratteri* | *Indicazioni* |
|---|---|
| *Durata max.* | *3 min.* |
| *Dimensione* | *30 MB* |
| *Formato* | *.avi, .mpeg* |
| *Audio* | *indifferente* |

**Sez. 2.5 _ Note di Servizio**

Area destinata ad annotazioni di servizio non pubblicabili

**Sez. 3 _ Documenti Utili – Area Down load**

La Sezione *documenti utili* è un'area pubblica dedicata allo scarico / consultazione di documenti tipo per le procedure previste. La sezione sarà arricchita da report, studi ecc…

**Sez. 4 _ Statistiche - Consultazioni**

Sezione dedicata alla statistica dei flussi informativi all'interno del registro regionale. Si prevede infatti che il DB possa essere aggiornato costantemente sia dai Comuni che dalla Regione Liguria; verrà allo scopo predisposta una particolare applicazione in grado di "tenere memoria" di ogni modifica apportata.
Da tale sezione emergeranno le elaborazioni che daranno aggiornamento costante del Registro Regionale dei Comuni con De.Co. nelle forme in cui sarà reso pubblico on line.

## *Tenuta del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.*

Uno specifico strumento informatico on line consentirà ai Comuni (referenti individuati) di poter direttamente provvedere all'inserimento nel Registro della documentazione necessaria nonché al suo aggiornamento periodico.
Da tale strumento verranno estrapolate tutte le informazioni e documenti del caso e quindi potranno essere realizzate specifiche divulgazioni informative a cura della Regione.
Il Registro sarà consultabile sia direttamente che attraverso metadati nella sezione *opendata* di www.regione.liguria.it .
La tenuta del Registro Regionale dei Comuni con De.Co. sarà assicurata dalla Struttura Servizi alle Imprese Agricole del Dipartimento Agricoltura.
I Comuni potranno direttamente operare sul Registro Regionale, attraverso un accesso riservato nella sezione dedicata al proprio Comune. Tale possibilità si realizzerà attraverso un preventivo accreditamento e rilascio credenziali a personale incaricato ed individuato preventivamente dal Comune stesso.

# Allegato 2

REGIONE LIGURIA

# REGOLAMENTO

## di iscrizione e tenuta del Registro Regionale dei Comuni con De.Co.

(art. 4 l.r. 11/2018)


Art. 1 DEFINIZIONI
1.1 REGISTRO REGIONALE dei Comuni con De.Co. (RRDeCo)
1.2 DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)
Art. 2) Requisiti per l'iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.
2.1 TIPOLOGIE DI De.Co.
2.2 LEGAMI CON IL TERRITORIO
2.3 PRESENZA SUL TERRITORIO
2.3.1 Diffusione sul territorio
2.3.2 Uso della De.Co.
2.3.3 Soggetti che detengono il prodotto
2.4 NOME DELLA DE.CO.
2.5 DISCIPLINARE DELLA DE.CO.
2.6 ELENCO UTILIZZATORI DELLE DE.CO.
2.7 SISTEMA DI CONTROLLO
2.7.1 Controllo in fase di approvazione De.Co.
2.7.2 Controllo sul corretto uso della De.Co.
Art. 3) Registro Regionale dei Comuni con De.Co.
Art. 4) ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON DE. CO
4.1 Procedure di iscrizione
4.1.1) Richiesta di iscrizione e avvio del procedimento
4.1.2) Inserimento dati e loro aggiornamento
4.1.3) Verifica inserimento dati da parte della Regione Liguria16
4.1.4) Approvazione/Diniego inserimento dati
4.1.5) Pubblicazione dati sul Registro Regionale dei Comuni con De.Co. e chiusura del procedimento
Art. 5) IL LOGO DEL RR dei Comuni con DeCo
Appendice 1 - Istanza di iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.
Appendice 2 - DE.CO. E REGIMI DI QUALITA' E DI CERTIFICAZIONE
**1 IL RICONOSCIMENTO DE.CO**
**2 TUTELA GIURIDICA del prodotto/evento/tecnica e Riconoscimento delle DE.CO**
**3 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE DE.CO. IN AMBITO REGIONALE**
5.3.1 Comuni diversi
5.3.2 De.Co. e sistemi di certificazione per le produzioni agroalimentari
5.3.2a DE.CO. e Prodotti Agricoli Tradizionali (PAT)
5.3.2c DE.CO. e prodotti agroalimentari in regime di qualita'

## *Art. 1 DEFINIZIONI*

Ai sensi della l.r. n. 11/2018 si intende per:

### 1.1 REGISTRO REGIONALE dei Comuni con De.Co. (RRDeCo)

E' un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale dei Comuni liguri, ed i soggetti privati che effettuano le produzioni tradizionali.

Il Registro regionale contiene inoltre ogni notizia utile circa le caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona della produzione, così come di seguito dettagliato.

Il Registro costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo (Comma 2, Art. 3 della l.r. 11/2018)

### 1.2 DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)

Il termine, DENOMINAZIONE COMUNALE (abbreviato in De.Co.) così come definito alla lettera a, comma 1, art. 2 della l.r. n. 11/2018, è da intendersi come unico possibile termine di riferimento riconosciuto dalla Regione Liguria; qualunque sua modificazione sia nella composizione letterale, estesa o abbreviata che sia, che nel significato terminologico attribuito, non sarà riconoscibile ne ammissibile dalla Regione Liguria ai sensi della citata l.r..

La Denominazione Comunale (De.Co.), deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco, costituisce un riconoscimento ufficiale e pubblico che testimonia le eccellenze locali per la valorizzazione territoriale. Tale attestazione riflette una documentata raccolta di dati e informazioni che comprovano, di quel prodotto, il consolidamento storico, culturale e sociale nella tradizione mantenuta del territorio comunale.

Per prodotti/eventi/tecniche che costituiscano patrimonio condiviso di più comuni, qualora le amministrazioni comunali provvedano ad unanimi e condivisi riconoscimenti sovracomunali per il medesimo prodotto/evento/tecnica, sarà possibile riconoscere ed iscrivere a Registro anche tali De.Co..

La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità di prodotto e neppure come un sistema di certificazione di una produzione.

Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristicoa del territorio.

## *Art. 2) Requisiti per l'iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.*

Un prodotto De.Co. è iscrivibile al Registro Regionale dei Comini con De.Co. se possiede i seguenti requisiti:

a) è ascrivibile ad una delle tipologie previste dall'Art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 11/2018 e nel dettaglio elencate al successive punto 2.1;
b) dimostra evidenti legami con il territorio così come esplicitato al successive punto 2.2;
c) è presente sul territorio secondo quanto indicato al successive punto 2.3.

### 2.1 TIPOLOGIE DI De.Co.

L'Art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. 11/2018 definisce per prodotto De.Co…… *un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territori.* Sono individuate quindi diverse *tipologie* di De.Co. possibili.
La classificazione delle De.Co. avviene attraverso l'attribuzione ad ogni specifica tipologia, da parte della Regione Liguria, di un codice numerico a progressione lineare. Ogni tipologia può essere ulteriormente suddivisa in tipologie di dettaglio o subtipologie anche queste individuate attraverso un analogo codice numerico progressivo che si accompagna al principale, secondo lo schema esposto di seguito:

| **CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA De.Co. in Regione Liguria** | | | |
|---|---|---|---|
| *Cod. princ.* | *Tipologia Principale* | *Cod. Sec.* | *Tipologia di dettaglio* |
| **01** | **Prodotto agro - alimentare** | 01 | Prodotti vegetali freschi |
| | | 02 | Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture |
| | | 03 | Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.) |
| | | 04 | Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc....) |
| | | 05 | Salse e Condimenti |
| | | 06 | Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati. |
| | | 07 | Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc.... |
| | | 08 | Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente |
| **02** | **Prodotto gastronomico - Ricetta** | 01 | Paste fresche, |
| | | 02 | Prodotti da Forno |
| | | 03 | Dolci e Biscotti |
| | | 04 | Piatti tradizionali |
| **03** | **Prodotto artigianale** | 01 | - |
| **04** | **EVENTI** *(Festa, Fiera, Sagra)* | 01 | - |
| **05** | **Tecnica di coltivazione** | 01 | - |
| **06** | **Tecnica di allevamento** | 01 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **07** | **Tecnica di pesca** | 01 | - |
| **08** | **Tecnica artigianale** | 01 | |

*Esempio di codifica :*

Pesche 01.01; Confettura di pesche 01.02; Crostata con confettura di pesche 02.03.

## 2.2 LEGAMI CON IL TERRITORIO

Il Legame con il territorio è da considerarsi come necessario **ed indispensabile** tra i requisiti di una De.Co. affinchè risulti iscrivibile al RRDeCo. Tali legami vanno ricercati opportunamente nei possibili ambiti di testimonianza, in particolare:

*(Da ricercarsi obbligatoriamente)*

- ***Storico*** = per ciascuna De.Co. deve esserne dimostrata l'esistenza da almeno 25 anni sul territorio comunale, attraverso citazioni scritte, documenti, articoli, rappresentazioni grafiche ecc…. Tali elementi, potranno essere desunti anche da testimonianze scritte e depositate in fase di domanda e dovranno essere validate dal Sindaco o dalla specifica Commissione Comunale. **Tale requisito risulta indispensabile per definire il Legame con il territorio.**

*(Da ricercarsi, insieme o singolarmente, in aggiunta a quello Storico)*

- ***Culturale*** = Ulteriore possibile requisito che dimostra la radicazione culturale della De.Co. in esame nella tradizione dei luoghi considerati. Anche in questo caso le testimonianze di tale legame possono ricercarsi in studi, ricerche, testi, illustrazioni, filmati, e quant'altro ritenuto opportuno.
- ***Socio Economico*** = In alternativa o aggiunta a quello culturale, l'ambito socio-economico è dimostrato ogni qualvolta la De.Co. in esame genera processi economici dimostrabili nell'ambito del tessuto sociale di quel determinato territorio comunale. Qualunque documento amministrativo contabile, impresa, etichetta, statistica ecc… può risultare idoneo allo scopo.

## 2.3 PRESENZA SUL TERRITORIO

La presenza sul territorio è da considerarsi tra i requisiti Obbligatori di una De.Co. affinchè la stessa risulti iscrivibile nel RRDeCo. La presenza attuale sul territorio comunale di una De.Co. è comprovata da una serie di caratteri riscontrabili fin dal momento del suo riconoscimento ed in particolare:

### 2.3.1 Diffusione sul territorio

La Diffusione sul territorio comunale oltre ad attestarne la presenza consente di definirne l'effettiva radicazione nella tradizione e nei costumi locali. La diffusione sul territorio può risultare così parametrata:

- DIFFUSA = quando la De.Co. risulta, al momento del suo riconoscimento, realizzata da almeno n. 5 persone o, nel caso di ricorrenze, se rientra tra quelle ufficiali del Comune;
- LIMITATA DIFFUSIONE = quando il numero dei riscontri è compreso tra 2 e 4 persone;
- INDIVIDUALE = quando il riscontro della De.Co. sia riferibile ad un'unica persona.

### 2.3.2 Uso della De.Co.

Qualsiasi sia la tipologia della De.Co., nel RRDeCo si rende necessario definire:

- Uso Pubblico = soprattutto nel caso di un evento, festa;
- Uso Privato = se realizzato esclusivamente in ambito domestico/familiare;
- Economico = se genera forme di economia (sia a scopo di lucro o meno);

Inoltre l'uso di una De.Co. può essere identificabile se:

- Ricorrente = caso nel quale la presenza della De.Co. coincida in caso di specifiche ricorrenze (feste, sagre, prodotto realizzato in occasioni particolari) o con momenti particolari (es. caso delle Tecniche di pesca, allevamento ecc…);
- Continuativa = caso nel quale il prodotto DeCo è riscontrabile costantemente, oppure risulta in commercio.

### 2.3.3 Soggetti che detengono il prodotto

Nel caso a detenere la De.Co. non sia esclusivamente il Comune (Evento) in tutti gli altri casi l'iscrizione al RRDeCo deve essere accompagnata da un elenco di nominativi, di coloro che realizzano, praticano o detengono, a diverso titolo, la produzione o l'uso della De.Co. stessa.

## 2.4 NOME DELLA DE.CO.

Il nome attribuito alla De.Co. deve trovare riscontro o trarre diretta e palese derivazione dalla indagine storica sul prodotto stesso; non può essere un nome di fantasia ne riportare integralmente il cognome di una persona o di una impresa ne in lingua italiana ne in forme dialettali.

Nella attribuzione del nome alla De.Co. sono ammissibili:

a) **Nome tradizionale esclusivo (***Granaccino, Giuncata…*)
b) **Nome con riferimento geografico in abbinamento** purchè il riferimento sia esclusivo del territorio comunale di riferimento) (es. *Albicocca di Valleggia*);
c)**Nome del Comune in abbinamento** (es. *RAVIORA di Montegrosso Pian di Latte, STROSCIA di Pietrabruna……*)

Per b) e c) vengono fatti salvi conflitti con altri possibili marchi o certificazioni di cui alla sez. specifica.

## 2.5 DISCIPLINARE DELLA DE.CO.

Il *disciplinare*, inteso come complesso di disposizioni che regolano l'esercizio di un'attività o le caratteristiche di un prodotto, costituisce elemento distintivo ed indispensabile di ogni De.Co..

Ai fini della iscrizione al RRDeCo il disciplinare De. Co. deve avere la struttura minimale tipo riportata nelle Linee Guida allegate al presente Regolamento (All. 3). Ogni ulteriore integrazione allo schema indicato di disciplinare, purché pertinente agli scopi e commisurato nei contenuti, è da considerarsi valida.

La definizione del disciplinare è posta in capo al richiedente la De.Co.

## 2.6 ELENCO UTILIZZATORI DELLE DE.CO.

Il riconoscimento di De.Co. ad un determinato prodotto/evento/ricetta ne individua caratteri utilizzabili in termini di valorizzazione. Pertanto la tipologia d'uso della De.Co. (vedi punto 2.3.2) deve essere individuata, nel provvedimento Comunale, allo scopo di evitare eventuali pregiudizi o esclusive tra i soggetti che la detengono (vedi punto 2.3.3).

Trovando implicazione, nei possibili e prevedibili processi di valorizzazione delle De.Co., anche aspetti economici del prodotto (tema questo confinante con le privative d'uso e con il diritto commerciale), si reputa utile, partendo dalle verifiche preliminari di cui al precedente punto 2.3.3, istituire e aggiornare, anche con quanto previsto al successivo punto 2.7, un ELENCO di UTILIZZATORI della De.Co. (identificabile nella Sezione 2.2 del Registro Regione dei Comuni con De.Co.).

Tale elenco rientra preliminarmente nelle competenze comunali in quanto interpreta e regola, nell'uso ai privati, il riconoscimento pubblico della De.Co.

Inoltre un elenco di utilizzatori coglie i più ampi significati di valorizzazione del territorio rendendo trasparente e maggiormente diffondibile la De.Co. stessa per finalità promozionali ed informative.

La presenza di tale Elenco costituisce inoltre presupposto per l'iscrizione al RRDeCo; i Comuni che non hanno adottato tale elenco, al momento della approvazione del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo le indicazioni che verranno fornite loro dalla Regione Liguria.

## 2.7 SISTEMA DI CONTROLLO

Altro elemento fondamentale per l'iscrizione di una De.Co. al RRDeCo è l'esistenza di un sistema di controllo suddiviso in almeno due fasi distinte:

### 2.7.1 Controllo in fase di approvazione DeCo

L'istruttoria che il Comune affronta per approvare la De.Co. deve prevedere specifici controlli relativi agli aspetti di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 del presente regolamento.

### 2.7.2 Controllo sul corretto uso della De.Co.

Il controllo previsto dal RRComuniDeCo riguarda le fasi di uso effettivo della DeCo dopo la sua approvazione.

Ai fini del mantenimento della iscrizione al RRDeCo risulta fondamentale il controllo periodico sull' ELENCO di UTILIZZATORI della De.Co. Tale controllo costituisce oltre che verifica nell'uso della DeCo anche occasione di aggiornamento dell'Elenco stesso.

La frequenza dei controlli sul territorio di competenza risulta a discrezione dei singoli Comuni. Tuttavia ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione al RRDeCo, risulta necessario che sia realizzato almeno ogni due anni.

La notifica di tale controllo con le variazioni assunte viene comunicata all'Ufficio regionale che detiene il RRDeCo aggiornandolo nel caso.

La Regione Liguria provvede ad informare preventivamente i Comuni sulla scadenza dell'obbligo di controllo dell'Elenco degli Utilizzatori DeCo. Alla scadenza prevista, verificato il mancato riscontro dell'avvenuto controllo sulla DeCo, la Regione Liguria provvede a sollecitare il Comune che ha ulteriori sei mesi di tempo per l'esecuzione del controllo. Trascorsi i sei mesi di proroga e riscontrando la mancanza reiterata del controllo stesso, la Regione Liguria procede d'ufficio alla cancellazione della DeCo dal relativo registro.

## *Art. 3) Registro Regionale dei Comuni con De.Co.*

Secondo quanto disposto dalla l.r. 11/2018 Art. 2) lettera b) il REGISTRO *REGIONALE DE.CO. e' un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali.*

Le caratteristiche del Registro sono illustrate nell'apposito allegato al presente Regolamento.

## *Art. 4) ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON DE. CO.*

### 4.1 Procedure di iscrizione

L'Iscrizione del Comune con De.Co. al Registro Regionale avviene attraverso procedure semplificate e dirette attraverso la Rete WEB. Sono state individuate alcune tipologie fondamentali di attività procedurali che contraddistinguono la dinamica funzionale del Registro Regionale in particolare:

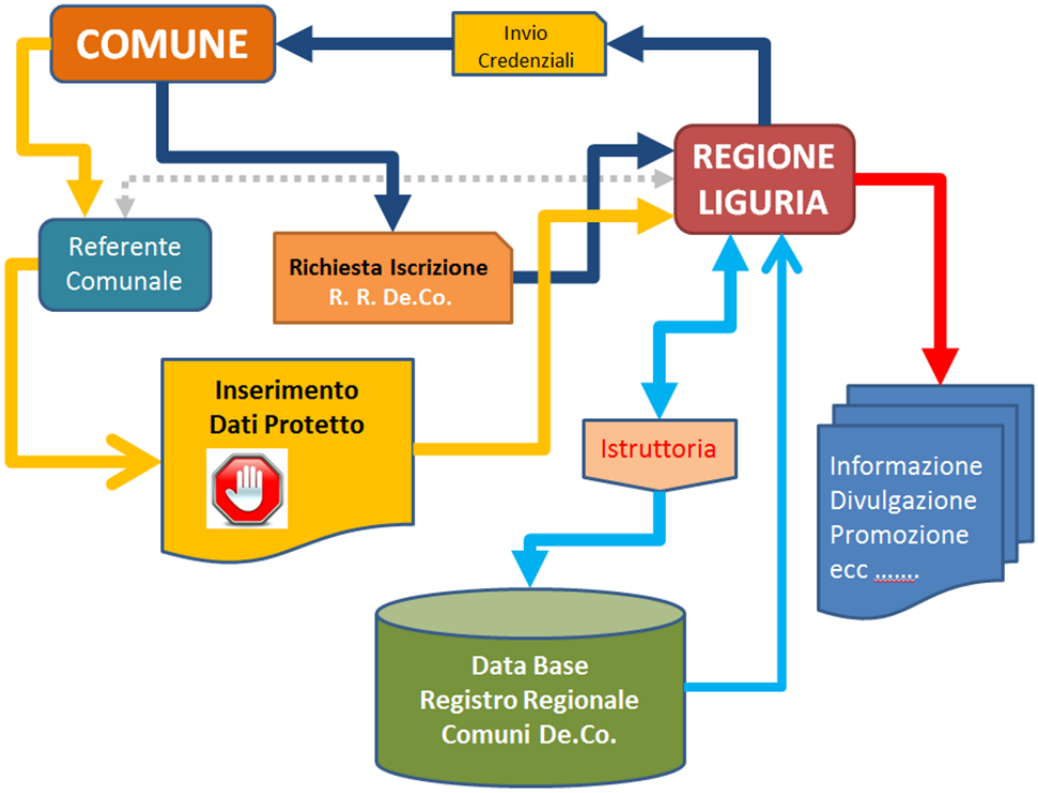



*Figura 1: schema semplificato dei flussi informativi principali generati dal Registro Regionale dei Comuni con De.Co. (si evidenziano i diversi percorsi possibili: bleu (iscrizione), arancione (inserimento Dati), azzurro (gestione DB), rosso (promozione Registro Regionale)*

### 4.1.1) Richiesta di iscrizione e avvio del procedimento

Ogni Comune interessato può richiedere l'iscrizione al Registro Regionale attraverso posta elettronica certificata secondo le indicazioni fornite nell' ALLEGATO 3. *Linee Guida per i Comuni* (percorso blu di cui alla Fig. 2).

Gli Uffici incaricati provvedono alla registrazione della richiesta ed inviano al Comune l'avvio del procedimento e le credenziali di accesso al sito riservato alla completamento della registrazione e inserimento dati ulteriori. Tale comunicazione preciserà quali i documenti o informazioni mancanti e fornirà, inoltre, un tempo utile per l'inserimento dei dati on line.

Le credenziali (costituite da un ID e PW modificabile) individuano un ambito di interscambio e comunicazione riservato tra il Comune e la Regione LIGURIA; tale canale oltre al primo inserimento verrà utilizzato in esclusiva dal Comune per l'aggiornamento o variazione dei dati richiesti.

Questa e tutte le altre procedure descritte verranno ulteriormente divulgate e rese disponibili attraverso le pagine dedicate in www.agriligurianet.it e su www.lamialiguria.it.

### 4.1.2) Inserimento dati e loro aggiornamento

Attraverso l'uso delle credenziali l'Operatore delegato dal Comune potrà entrare nel sistema predisposto (https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/DECO ) e procedere con

l'inserimento dei dati richiesti (percorso arancione della Fig. 2 Allegato 1 Documento R.R.C.De.Co.) e non inviati con la richiesta di iscrizione.

l'Operatore Comunale si troverà di fronte a tre sezioni:

- ***Riferimenti Comune*** _ da compilarsi solamente la prima volta all'iscrizione del Comune o per eventuali modifiche da apportare;
- ***De.Co.*** _ ambiente dedicato all'inserimento dati di una specifica De.Co.
- ***Elenco De.Co.***_ elenco di consultazione delle De.Co. presenti a sistema e riferite al Comune di Riferimento; tale sezione consente la riapertura di una scheda per la sua modifica o aggiornamento.

Il sito per l'inserimento dati è fornito di materiale informativo e tutorial nonché dei riferimenti per contattare Operatori regionali in assistenza.

### 4.1.3) Verifica inserimento dati da parte della Regione Liguria

Una volta inseriti i dati da parte del Comune, un particolare *alert* del sistema informa l'Operatore regionale preposto al fine di attivare la verifica finale da parte della Regione Liguria. La verifica degli uffici è fatta sulla base delle disposizioni desumibili dalla legge 11/2018 e riguarderanno la presenza degli elementi fondamentali di cui agli art. 2 del presente regolamento necessari per l'iscrizione della De.Co. nel Registro Regionale.

### 4.1.4) Approvazione/Diniego inserimento dati

Se la verifica ha esito positivo, si passa alla fase finale del procedimento (punto 4.1.5).

In caso contrario, a seconda della problematica riscontrata si procede a contattare direttamente il referente Comunale per procedere, nel caso, alla soluzione del problema/i riscontrato/i. La procedura descritta viene svolta direttamente attraverso strumento informatico dall'operatore incaricato della Regione Liguria.

In caso di diniego definitivo, motivato da non rispondenza della documentazione fornita alla legge regionale o al regolamento, o per mancanza di specifiche informazioni vincolanti, si procede informando il Comune con lettera formale dell'esito negativo dell'istruttoria.

### 4.1.5) Pubblicazione dati sul Registro Regionale dei Comuni con De.Co. e chiusura del procedimento.

L'iscrizione al RRCDeCo è perfezionata con Decreto del Dirigente del settore competente.

La Pubblicazione dei dati ufficiali della DeCo nello strumento informativo costituente il Registro Regionale dei Comuni con De.Co. identifica la fine del procedimento riguardante l'inserimento dati e loro aggiornamento nel sistema.

Indicazioni circa il reperimento delle De.Co. potranno essere fornite dalla Regione Liguria nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione del territorio promosse dalla Regione Liguria attraverso gli strumenti di comunicazione e divulgazione ritenuti opportuni.

## *Art. 5) IL LOGO DEL RR dei Comuni con DeCo*

Il logo identificativo del RR dei Comuni con De.Co è stato ideato con lo scopo di sottolineare ed evidenziare visivamente il prodotto\ricetta\evento al quale verrà abbinato. Non si prefigura come un logo sostitutivo, di quello eventualmente principale, ma piuttosto come una identificazione di appartenenza aggiuntiva, di quel prodotto\ricetta\evento ad una entità regionale più ampia rappresentata appunto dal RR dei Comuni con De.Co.







Il logo è stato predisposto con lo scopo di legarsi armoniosamente con i singoli loghi comunali De.Co. Si tratta di tre quadrati sovrapposti ma leggermente sfalsati; all'incrocio inferiore destro di detti quadrati si trova la scritta DECO (senza punti per esigenza grafica). All'interno del quadrato inferiore compare la scritta "Registro di Comuni della Regione Liguria", mentre all'interno della parte superiore del quadrato centrale vi è la scritta "Comune di (denominazione del singolo Comune interessato)".

Il logo è adottabile esclusivamente al momento dell'iscrizione dei prodotti\ricette\eventi al RR, e può essere utilizzato in abbinamento ad altri loghi rilasciati dal Comune e/o privati.

Il logo del RR è stato predisposto da Regione Liguria e deve mantenere obbligatoriamente le sue caratteristiche salienti di forma, rapporti di dimensione e font.

Il testo presente nel logo è in formato di font "Montserrat", mentre il rapporto della proporzione di altezza e lunghezza del logo resta invariabilmente di 1:1.

## Appendice 1 - Istanza di iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.

**COMUNE DI**

**Alla Regione Liguria**
**Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo**
**Via B. Bosco, 15 16121 GENOVA**

**protocollo@pec.regione.liguria.it**
**andrea.guardavilla@regione.liguria.it**

*oggetto:* **Iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.**

**Il sottoscritto……., in qualità di Sindaco, chiede l'iserimento al registro Regionale dei Comuni con De.Co. per il Comune di ..... e contestuale iscrizione delle seguenti DE.CO:**

**1) _____**
**2) _____**
**3) _____**
**4) ...**

**A tale scopo individua, come operatore abilitato alle operazioni di competenza previste dal Registro Regionale, il Sig./ra ……....., Tel. ..... Cell ..... Email ..... .**

**Cordiali saluti,**

**Data** **Firma**

Allegati:

- *Allegato 1 _ Riepilogo e dati De.Co. in iscrizione*
- *Allegato 2 _ Elenco Utilizzatori DeCo (per ogni DeCo)*

**N.B.** *Il/i Disciplinare/i DeCo, le immagini in riferimento alle De.Co., copia dei Loghi e ogni altro documento considerato utile potrà essere direttamente inserito a sistema dall'operatore comunale abilitato.*

**All. 1 _ Riepilogo DECO in Iscrizione**

**COMUNE di _____**

| Nome della DeCo | Atto di Riconoscimento Comunale | | Loghi | | Data Ultima Modifica del Disciplinare | Organismo di Rappresentanza | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Numero e data | | | | Nome | Referente | Recapiti |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |
| | | | • Comunale<br>• di Prodotto | ☐<br>☐ | | | | |

| Nome della DeCo Sovracomunale | Atto di Riconoscimento Comunale | | Logo | | Data Ultima Modifica del Disciplinare | Organismo di Rappresentanza | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Numero e data | | | | Nome | Referente | Recapiti |
| | | | • | ☐ | | | | |
| | | | • | ☐ | | | | |

**Allegato 2 _ Elenco Utilizzatori DeCo :** *(nome DeCo)*

| Nome Cognome / Ragione Sociale | (in caso di persone fisiche) | | CF / P.IVA | Indirizzo | Recapiti | Referente | Recapiti Referente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Nato a** | **il** | | | | | |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |
| | | | | | Tel.-Cell | | Tel. Cell. |
| | | | | | Email | | Email |

## Appendice 2 - DE.CO. E REGIMI DI QUALITA' E DI CERTIFICAZIONE

### 1 IL RICONOSCIMENTO DE.CO.

Il riconoscimento De.Co., non trovando rispondenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, rientra esclusivamente nella sfera delle competenze riconosciute ai singoli Comuni nell'ambito territoriale di competenza.

Con questa appendice, Regione Liguria, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 11/2018, intende fornire ai Comuni, che rimangono unici responsabili e titolari del riconoscimento di De.Co., gli elementi necessari per uniformare i propri comportamenti in materia alle norme statali e comunitarie che regoalno i regimi di qualità e certificazione.

### 2 TUTELA GIURIDICA del prodotto/evento/tecnica e Riconoscimento delle DE.CO.

In linea generale, la *tutela legale* di un prodotto agroalimentare / evento / tecnica è garantita da specifiche disposizioni nazionali.

Diversamente, il *riconoscimento* di una De.Co. da parte di un Comune conferisce al prodotto agroalimentare / evento / tecnica, solo ed esclusivamente nel rispettivo territorio di riferimento, una *identificazione qualitativa* che, come precisato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2018, non è un marchio né di qualità né di certificazione. Regione Liguria, infatti, considera i prodotti DE.CO. iscritti nel registro regionale, testimonianza del territorio ligure da valorizzare attraverso manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla stessa Regione Liguria (art. 5 l.r. 11/2018 ).

Pertanto, la tutela legale di una De.Co. può essere garantita solo attraverso l'acquisizione, da parte del Comune, dei diritti derivanti dalla registrazione del marchio/logo secondo le procedure previste dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e dal Codice della Proprietà Industriale.

Per i prodotti agroalimentari riconosciuti De.Co. in particolare, la tutela legale viene garantita attraverso l'acquisizione eventuale degli specifici riconoscimenti aggiuntivi nel rispetto della normativa di settore richiamata al successivo punto 5.3.2.

### 3 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE DE.CO. IN AMBITO REGIONALE

La Regione Liguria, attraverso l'iscrizione nel RRDeCo, opera azione di regolamentazione delle stesse senza ledere l'ambito di esclusiva autonomia decisionale dei singoli Comuni. Tale regolamentazione, oltre a fissare procedure e indicazioni comuni ai fine del mantenimento del RRDeCo, è chiamata a proporre e fornire indicazioni comuni che consentano di mediare e contenere possibili conflitti tra:

### 5.3.1 Comuni diversi

Tra i possibili casi[1] di conflitto tra Comuni diversi in relazione ad un prodotto De.Co. la Regione Liguria si propone come mediatore presentando soluzioni diversificate che abbiano come riferimento la salvaguardia degli interessi comuni.
In tali casi il ruolo della Regione Liguria si limita pertanto alla riconduzione volontaria delle parti ad una soluzione condivisa. A tale scopo, e nei casi in cui i singoli Comuni provvedono ad unanimi e condivisi riconoscimenti per il medesimo prodotto/evento/tecnica, sarà possibile riconoscere ed iscrivere a Registro anche De.Co. sovracomunali.

### 5.3.2 De.Co. e sistemi di certificazione per le produzioni agroalimentari

In relazione ai possibili conflitti delle DeCo è obbligatorio il rispetto delle seguenti condizioni pena la mancata iscrizione sul RRDeCo:

### 5.3.2a DE.CO. e Prodotti Agricoli Tradizionali (PAT)

Il termine "tradizionale", legato ad un prodotto agroalimentare ma non solo, secondo la legislazione comunitaria (Regolamento U.E. n. 1151/2012) è inteso quando l'uso comprovato sul mercato ((nazionale) per un periodo di tempo di almeno trenta anni permette di tramandarne la conoscenza da una generazione all'altra.
Tradizionali sono definiti, per la legislazione italiana, quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) e decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del*

[1] Tra I numerosi casi possibili:

- Conflitto di attribuzione del riconoscimento per coopresenza del medesimo prodotto su più territori comunali,
- Unica De.Co. su territori che interessano altri comuni;
- Scelta di nomi De.Co. che ingenerino conflitto tra territori diversi o con altre produzioni;
- Ecc…

*Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 17*). I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante regionale/nazionale che indica le zone e le tecniche di produzione.

Le DeCo in fase di riconoscimento non potranno acquisire nome identico o che generi possibili ed evidenti fraintendimenti rispetto a prodotti attualmente iscritti nell'ATLANTE Regionale dei PAT.

Le DeCo esistenti che intendano essere iscritte nell'ATLANTE Regionale dei PAT non potranno rimanere contestualmente iscritte al RRDeCo.

### 5.3.2c DE.CO. e prodotti agroalimentari in regime di qualita'

Il termine generico di "qualità" risulta prerogativa dei prodotti agroalimentari solo se sono inseriti o nell'ambito di specifici "regimi" definiti dalla legislazione comunitaria, tra i quali:

- **Le denominazione di origine (geografica)**[2]
- **Produzione biologica**[3]

Oppure se certificati da terzi autorizzati, secondo:

- **Regimi di certificazione** delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai criteri di cui alla lettera b). art. 16 del Reg. UE REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO;

[2] REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV; DEL REG 1151/2012 (Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (DOP e IGP) - SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE - INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ (Nazionali, Prodotti dell'agricoltura delle ISOLE, Prodotti di Montagna)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti Agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13A08515) (GU n.251 del 25-10-2013)

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

Decreto 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. *(G.U. n. 200 del 28 agosto 2012)*

[3] Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

- **Regimi facoltativi** dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (es. GLOBAL GAP, MPS, ecc...).[4]

Non potranno pertanto essere iscritte al RRDeCO produzioni agroalimentari dei seguenti settori merceologici[5]:

- **VINI, UVE** e loro derivati o trasformati
- **OLI, OLIVE** e loro derivati o trasformati
- Ortofrutticoli _ **BASILICO**
- Carni fresche e confezionate _ **Razza PIEMONTESE DA COSCIA**
- Ittici _ **Acciughe sotto sale**
- Prodotti da Forno _ **Focaccia al Formaggio di Recco**
- **Produzioni Biologiche** così contrassegnate.

Analogo divieto sussiste per quei prodotti che risultino assimilabili ad omologhi in regime di certificazione ai sensi dell'Art. 16 del Reg. UE n. 1305/2013 (Prodotti di Montagna, Prodotti delle Isole, Sistema di qualità nazionale di produzione integrate-SQNPI ecc.).

Nel caso sussistano comprovati elementi di conflitto tra un prodotto DeCo e un omologo che goda di un riconoscimento ad uno dei regimi facoltativi previsti e conformi agli orientamenti dell'Unione Europea, la Regione Liguria non procede all'iscrizione del prodotto al registro regionale.

[4] Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04)

[5] In tali settori la presenza di produzioni agroalimentari che riportino in etichetta la dizione DE.CO. da sola o accompagnata da ulteriori indicazioni di luoghi, risultano non legittimate e soggette a sanzione da parte degli organi preposti alla tutela delle produzioni a D.O.

# LINEE GUIDA PER I COMUNI con De.Co.

## Finalizzate all'iscrizione al RRDe.Co.

### Sommario

Premessa
1. Condizioni preliminari al riconoscimento Comunale
2. Il processo di costruzione di una De.Co.
3. Dossier finalizzato al riconoscimento di una De.Co.
4. Il Comitato Promotore e continuità di una De.Co.
5. Riconoscimento e approvazione di una De.Co.
6. Gestione di una De.Co. e ruoli del Comune
Allegato 1 _ SCHEMA di Regolamento Comunale De.Co.
Allegato 2 - Segnalazione De.Co.
Allegato 3_FAC SIMILE di Disciplinare
Allegato 4_SCHEMA di Delibera Consiliare Comunale che adotta il Regolamento Comunale De.Co.
Allegato 5_Schema di Delibera di Giunta Comunale di adozione De.Co.
Allegato 6_Schema di Delibera di Giunta Comunale che approva il Marchio Comunale De.Co. , il Registro Comunale De.Co.43

## Premessa

Le presenti LINEE GUIDA. contengono specifiche *indicazioni orientative* rivolte ai Comuni che perseguono l'inserimento delle proprie De.Co. nel "Registro Regionale dei Comuni con De.Co." (d'ora in avanti RRDe.Co.), al fine di consentire un'uniforme ed omogenea modalità di conseguimento e riconoscimento delle De.Co. sul territorio regionale, ferma restando la piena autonomia in materia da parte del Comune.

Le LINEE GUIDA riportano:

- prescrizioni,
  sulla base del Regolamento Regionale del Registro dei Comuni con De.Co. e della Legge Regionale 11/2018. Sono obbligatorie e riguardano essenzialmente i **requisiti richiesti per l'iscrizione delle De.Co. e dei Comuni al RRDe.Co.**;
- indicazioni,
  non obbligatorie, costituiscono una guida di orientamento per i Comuni che si apprestano all'impiego di tali procedure.

Le LINEE GUIDA perseguono, pertanto, i seguenti scopi:

a) *guidare e supportare l'azione dei Comuni;*
b) *uniformare ed agevolare le procedure di competenza Comunale finalizzate al riconoscimento di una De.Co.;*
c) *armonizzare le diverse norme vigenti in materia di qualità delle produzioni, agricole-alimentari in particolare, al fine di evitare contenziosi ed incorrere in azioni di infrazione.*

## *1. Condizioni preliminari al riconoscimento Comunale*

Fermo restando che il Comune intenzionato ad intraprendere il percorso di riconoscimento di De.Co. deve dotarsi di apposito Regolamento (vedi ALLEGATO n.1) e di modulistica di riferimento, le condizioni indispensabili al riconoscimento ufficiale di De.Co. sono:

1) presenza di un prodotto/evento/tecnica che manifesti i caratteri distintivi così come identificati dalla l.r. 11/2018 e dal Regolamento del RRDe.Co.;
2) sussistenza delle effettive valenze di interesse, pubblico/privato, nell'attribuire riconoscimento specifico di una De.Co.;
3) impegno della Amministrazione Comunale a sostenere i prodotti De.Co. riconosciuti, attraverso modalità diverse.

## *2. Il processo di costruzione di una De.Co.*

Il riconoscimento di una De.Co. è avviato dal riscontro di una volontà che si manifesta generalmente, ma non esclusivamente, all'esterno della Amministrazione Comunale.
Tale manifestazione è generalmente connotata da una sequenza di azioni così indicate:

a) l'istituzione di un Comitato Promotore/Sostenitore della De.Co. (in forma libera ma sottoscritta).
b) la comunicazione della volontà di perseguire una De.Co. (espressione di volontà pubblica generalmente presente nell'atto costitutivo del Comitato Promotore);
c) la raccolta dati e costruzione del Dossier finalizzato al riconoscimento della De.Co.;
d) presentazione della Istanza formale di riconoscimento (rivolta al Comune da terzi.

La presenza di un Comitato Promotore è particolarmente opportuna in quanto costituisce la migliore evidenza di un interesse del territorio e assicura sulla prospettiva di valorizzazione e di crescita del prodotto stesso.

In alcuni casi la decisione di riconoscimento De.Co. può nascere dalla diretta volontà della Amministrazione Comunale senza la presenza di un Comitato Promotore: tale ipotesi non costituisce pregiudiziale purché siano garantite le azioni b) e c)

## *3. Dossier finalizzato al riconoscimento di una De.Co.*

Il Dossier per il riconoscimento di una De.Co. non è altro che la raccolta documentale a supporto e testimonianza del prodotto che si intende valorizzare. Sia in presenza di una istanza promossa da un Comitato Promotore che, in alternativa, di fronte ad una iniziativa promossa dalla Amministrazione Comunale, l'iter di riconoscimento di una DeCo deve essere sostenuto da uno specifico dossier.
Ai fini dell'iscrizione della De.Co. nel RRDe.Co., il dossier deve contenere:

1. **Descrizione Comitato Promotore** (elenco, recapiti e ruolo nei confronti del prodotto.) nel caso;
2. **Indagine storica e socio economica** _ Documento che consente di evidenziare il legame STORICO (indispensabile alla iscrizione nel RRDeCo) e quello CULTURALE e/o SOCIO ECONOMICO (in abbinamento o singolarmente determinati). Il documento fornisce inoltre le informazioni circa la presenza

della DeCo sul territorio così come richiesto dai punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 del richiamato RRDeCo;

3. **Disciplinare DeCo** _ così come definito al punto 2.5 del RRDeCo;
4. **Scheda di Prodotto** _ Documento che descrive il nome, la tipologia del prodotto (secondo quanto indicato all'Art. 2 del Regolamento del RRDeCo) e fornisce indicazioni sintetiche per la sua divulgazione.
5. **Raccolta immagini** , video, ecc....

## *4. Il Comitato Promotore e continuità di una De.Co.*

Oltre ad essere garanzia di effettiva esigenza territoriale, il Comitato promotore trova la sua giustificazione finale nell'atto di riconoscimento della De.Co.. Da questo momento in poi la vita ed il successo di una De.Co. dipendono esclusivamente dal suo uso e dalla sua valorizzazione.

Tali compiti appaiono meglio interpretati dal fare dei sostenitori e utilizzatori della De.Co. qualunque sia lo scopo o il fine purché individuato e normato all'interno della stessa De.Co.

Da qui la considerazione che un Comitato promotore, portatore di un interesse, possa costituire il nucleo base in grado di trasformarsi sicuramente in altro soggetto (pubblico/privato meglio se a carattere territoriale come ad es. Pro Loco, Confraternita, Associazione, Cooperativa ecc.....) su cui poter confidare nella continuità della De.Co. stessa, senza la quale a nulla sarebbe valso il suo riconoscimento. Una tale ipotesi consente al Comune di poter affidare l'uso della De.Co. a soggetti terzi pur mantenendone il controllo e la proprietà.

Il perdurare di attività che testimoniano e continuino il processo di valorizzazione di una De.Co. può essere garantita anche da formule diverse fino a quelle che si basano su giustificazioni puramente economiche: è il caso questo di alcune De.Co. che, su spinta imprenditoriale, puntano a diventare un prodotto commercializzato o che intendono consolidarsi su mercati locali. Pertanto il Comune, nel riconoscere la De.Co., dovrà attentamente valutare i possibili risvolti economici per garantire al riconoscimento la sua natura pubblica .

## *5. Riconoscimento e approvazione di una De.Co.*

Il Comune esamina il dossier sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento Comunale citato, che definisce le modalità di approvazione e le procedure collegate.

In allegato alle Linee Guida vengono offerti una serie di facsimili che possono guidare un Comune nel percorso di costruzione del Regolamento Comunale e delle Deliberazioni conseguenti.

## *6. Gestione di una De.Co. e ruoli del Comune*

L'approvazione di una De.Co. conclude la fase realizzativa di un riconoscimento il cui valore e significato dipende esclusivamente dall'uso che se ne farà. In tale responsabilità giocano ruolo importantissimo coloro che, per tradizione, folclore e o commercio, materialmente si prodigheranno a tale scopo nelle maniere più diverse. Tuttavia il Comune in tale fase continua a mantenere alcune prerogative che derivano dal suo ruolo ed in particolare:

1) Mantenimento/sviluppo dei requisiti/ della De.Co.
   E' riferibile alle caratteristiche intrinseche della De.Co. e generalmente consiste in azioni saltuarie e/o occasionali finalizzate ad arricchire di significati e valenze il prodotto (nuove ricerche-studi, abbinamento di manifestazioni ecc….)

2) Accertamento e controllo del buon uso della De.Co.
   Tale incombenza spetta necessariamente al Comune che interviene nei modi e ne tempi ritenuti opportuni anche delegando, nel caso, soggetti diversi incaricati allo scopo

3) Aggiornamento e Mantenimento della De.Co. nel RRDeCo
   Secondo quanto indicato al punto 2.7 del RRDeCo almeno ogni due anni la De.Co. presente nel Registro Regionale deve aggiornare l'ELENCO degli UTILIZZATORI. Tale incombenza condiziona la permanenza o meno della De.Co a registro.

4) Ruolo nei contenziosi locali
   Tale ruolo appare plausibile soprattutto in quei casi in cui la De.Co. costituisce una opportunità economica/commerciale.

5) Ruolo nel sostegno e valorizzazione della De.Co.
   Il Comune costituisce il soggetto principale che sostiene e valorizza le proprie De.Co. nelle forme e modalità ritenute idonee. Il Comune trova possibile sinergia nell'ambito del Registro Regionale dei Comuni con De.Co. e con la strategia promozionale messa in campo dalla Regione Liguria

## Allegato 1 _ SCHEMA di Regolamento Comunale De.Co.

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, artigianali, tradizionali locali, nonchè eventi e tecniche particolari, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di _____.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di _____, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di _____, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio _____.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale")

**Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti,

pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

**Art. 3 – DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente regolamento per De.Co. si intendono:

| | |
|---|---|
| **Prodotto agro - alimentare** | Tutte le seguenti categorie di prodotti:<br>• Prodotti vegetali freschi<br>• Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture<br>• Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.)<br>• Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc....)<br>• Salse e Condimenti<br>• Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati.<br>• Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc....<br>• Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente |
| **Prodotto gastronomico - Ricetta** | Si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure. Tra questi:<br>• Paste fresche,<br>• Prodotti da Forno<br>• Dolci e Biscotti<br>• Piatti tradizionali |
| **Prodotto artigianale** | Qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori. |
| **Eventi** | Festa Paesana, Festa Patronale, Fiera, Sagra ecc… |
| **Tecnica di coltivazione** | Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impegata, finalizzata alla coltivazione di vegetali a scopo alimentare e/o decorativo |
| **Tecnica di allevamento** | Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impegata, finalizzata all'allevamento di animali |
| **Tecnica di pesca** | Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla cattura ed allevamento di pesci in mare e in acqua dolce. |

Tali prodotti/eventi/tecniche sono ottenuti o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

**Art. 4 – Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la "Denominazione Comunale (De.Co.), per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di _____.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma si identifica quale attestazione di appartenenza territoriale.

4. La De.Co., come pure il relativo logo approvato, sono di esclusiva proprietà del Comune di _____. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

**Art. 5 – Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di _____ che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

a. i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);

b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

c. gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

a. carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
b. salse e condimenti;
c. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
d. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
e. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
f. preparazioni di pesci e crostacei;
g. prodotti di origine animale;
h. piatti tradizionali della cucina _____;
i. bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. L'iscrizione può inoltre essere concessa a prodotti artigianali (particolari per forma, materiali e costruzione), ad eventi quali fiere, sagre, rievocazioni....(purché abbiano riscontri con la tradizione folcloristica, storica e socio-economica del territorio) ed a particolari tecniche di coltivazione/allevamento/pesca .

6. L'elencazione di cui ai comma precedenti ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di _____, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

**Art. 6 – Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

**Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di _____ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

**Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co.(Denominazione Comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

   a. **il nome del prodotto**;
   b. **il disciplinare** del prodotto, che a sua volta riporta:
      - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di _____);
      - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
      - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
      - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
      - e qualunque altra indicazione ritenuta importante

      Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici.

      Per gli eventi oltre a caratteri pertinenti indicati il disciplinare dispone circa le fasi organizzative, eventuali rituali e cerimonie collegate, la storia e la reputazione riscossa ecc..

      Analogamente per le Tecniche devono essere esplicitate le funzioni, la storia, le modalità di esecuzione anche con l'ausilio di documentazione e supporti del caso.
   c. l'**Elenco dei produttori/organizzatori/utilizzatori** della De.Co. secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co.si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.10.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co.., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co. .
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.CO. , con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co.).
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

**Art.9 – Commissione comunale per la De.Co. .**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.

a. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- MEMBRI: quattro tecnici o esperti.

b. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

c. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

d. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

e. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

f. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

**Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito dell'acronimo "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al Registro Comunale (data e numero).
4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non più impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di _____, proprietario del logo De.Co.., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

**Art. 11 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di _____ a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della concessione di utilizzo del logo De.Co. e conseguente cancellazione dall'elenco delle aziende registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
   a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati
   dal Comune;
   b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.
   c. la perdita dei requisiti richiesti;
   d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
   e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
   f. frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contradditorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

**Art. 12 – Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio

_____.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

**Art. 1413 – Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co.(Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

**Art. 14 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 15 – Attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

**Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

**Art. 17 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

## Allegato 2 - Segnalazione De.Co.

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____
indirizzo

**OGGETTO: segnalazione De.Co.**

Il sottoscritto _____nato il_____ _____ a_____e residente in_____ _____ Via_____codice fiscale_____ _____ nella qualità di_____ __

**segnala**

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto/evento/pratica:
denominazione: _____ _____
area geografica di produzione/realizzazione: _____ _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici/soggetti organizzatori (se conosciute): _____ _____
Allega i seguenti documenti:[1]
_____
_____
_____

Data_____

Firma
_____

1 Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)



## Allegato 3_FAC SIMILE di Disciplinare

1. Premessa
2. Individuazione del Prodotto/Evento/Tecnica e sua classificazione Tipologica

3. Ricerca storica e documentale Indicando specificatamente e obbligatoriamente da quando la coltivazione/produzione del prodotto avviene.
4. Areale di produzione / di realizzazione / di uso
5. Areale di interesse / mercato
6. Dimensione del coinvolgimento Socio-Economico realizzato dal prodotto/evento/tecnica indicare, anche con parametri numerici/economici, le dimensioni degli areali, mercati, imprese, aziende, turisti ecc... coinvolti.
7. **SCHEDA PRODOTTO / EVENTO / TECNICA**
   a) Descrizione generale
   b) Metodo di coltivazione / produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità). In alternativa per eventi le modalità organizzative, cerimonie e rituali collegati.. In relazione alle tecniche descrizione delle varie fasi e impiego di strumentazione specifica ecc...
   c) Impieghi / proprietà e caratteristiche note del prodotto. Ricorrenze legate a tradizioni ed usi. In relazione alle tecniche le eventuali motivazioni d'uso ed eventuali risvolti in termini di impatti ecc....
   d) Consumo / commercializzazione del prodotto, influenza e rinomanza territoriale, modalità di impiego ecc...
   e) raccolta immagini
   f) .....
8. **Controlli e Sanzioni**
   es:
   - *Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg. (UE) 852/853 del 2004.*
   - *Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002.*
   - *Uso improprio di logo e denominazione*
9. **Logo e immagine del prodotto**

Il Soggetto Proponente

_____

Il presidente della Commissione Comunale De.Co.

_____

## Allegato 4_SCHEMA di Delibera Consiliare Comunale che adotta il Regolamento Comunale De.Co.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).

Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
- in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

RICHIAMATO l'art. 3 del D. Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato e della pesca, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, "Registro Regionale dei Comuni con Prodotti DE.CO.", e in particolare:

- L'art. 1, in base al quale "*la Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio*";
- L'art. 3 che istituisce *il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.* (RRDe.Co.), *all'interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co.,* il quale*, ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, …. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.*

VALUTATA, in base a quanto sopra, l'opportunità di di istituire la Denominazione Comunale "De.Co.", con l'obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;

CONSIDERATO che attraverso la De.Co. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

RITENUTO necessario disciplinare la materia attraverso apposito Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali attraverso l'istituzione della De.Co.;

Acquisito il parere in merito alla sola regolarità tecnica ai senso del Comma 1 dell'art. 49 del D.lgs 267/200
Con voti …

DELIBERA

1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di_____ , al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine stessa del Comune

2. di approvare l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali attraverso l'istituzione della De.Co., che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

3. di incaricare il Responsabile dell'Area/Ufficio_____ a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità del presente regolamento;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI ART. 49 comma 1 dlgs 267/2000**
**IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
DATA _____ Il responsabile del servizio _____

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DE.CO. A (*nome del Prodotto*_____)– ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO DEL COMUNE E PRESA D'ATTO CONCESSIONE MARCHIO (nome del Marchio Deco Comunale_____)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di _____, ha individuato, tra propri fini istituzionali, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività riferite ai prodotti agroalimentari, loro confezioni, piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
- a tal riguardo, il Comune di _____, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei suddetti prodotti e la loro attuazione;

Vista la Legge regionale n. 11 del 27 luglio 2018 "Registro regionale dei Comuni con De.Co.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ con cui si è provveduto all' approvazione del Regolamento _____;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n._____ del _____ con la quale si provvedeva all'approvazione del Marchio De.Co. del Comune di _____, del Registro De.Co. e della nomina dei componenti della Commissione per l'iscrizione nel registro De.Co. del Comune di _____;

Atteso che:

- agli effetti del suddetto regolamento: - la"Denominazione Comunale" (De.Co) è indirizzata soprattutto al prodotto agroalimentare tipico locale che deve essere valorizzato per una inconfutabile valenza identitaria.
- l'assegnazione della DE.CO e l'iscrizione nel relativo registro, avviene con un'apposita delibera, previa ammissione da parte della Commissione nominata dal Comune di _____,

Preso atto **(adeguare sulla base dell'iter istruttorio adottato per l'esame dell'istanza di De.Co, preentata.....**

ACQUISITO il parere in merito alla sola regolarità tecnica ai senso del Comma 1 dell'art. 49 del D.lgs 267/200;

Con voti …

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di assegnare la Denominazione Comunale (DE.CO) nr. _____ a _____ _____, denominazione attribuita a *( decrizione del prodotto*) _____ così come meglio descritto nel disciplinare di produzione, allegato alla presente deliberazione e di provvedere contestualmente alla sua iscrizione al Registro Comunale delle De.Co.;
3. Di prendere atto dell'avvenuta concessione del marchio "_____", approvato con deliberazione Giunta comunale del Comune di _____ n. _____ del _____ e relativo disciplinare allegato alla presente deliberazione;
4. Di dare mandato al Responsabile del procedimento Sig.r _____ di provvedere alla *iscrizione / aggiornamento / nuova segnalazione* al Registro Regionale dei Comuni con De.Co., di cui alla Legge regionale 11/2018, attraverso comunicazione ed invio di documentazione secondo le procedure previste;

5. Di dare mandato al Responsabile del procedimento Sig.r _____ per gli adempimenti conseguenti, dando idonea divulgazione del disposto del presente provvedimento e del registro DE.CO, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

6. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000

## Allegato 6_Schema di Delibera di Giunta Comunale che approva il Marchio Comunale De.Co. , il Registro Comunale De.Co.

Oggetto: **Deliberazione per l'approvazione del Marchio De.Co e il Registro Comunale De.Co.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge regionale n. 11 del 27 luglio 2018;

Premesso che:
Attraverso la Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del marchio "De.Co." Denominazione Comunale;
All'interno dell' Art. _____ comma _____ del Regolamento è prevista l'istituzione dell'apposito Registro per tutti i prodotti De.Co. del Comune di _____;
L'Art. _____ comma _____ del Regolamento cita: " La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, approva il Marchio De. Co. con precise caratteristiche, definendone forma e contenuto ";
ACQUISITO il parere in merito alla regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000,
CON voti favorevoli, unanimi e palesi, nessun contrario né astenuto

**D E L I B E R A**

1. Di approvare l'istituzione del REGISTRO delle De.Co. del Comune di _____ nel quale saranno riportati, in ordine cronologico i i prodotti riconosciuti e quant'altro cosi come indicato dalla Legge Regionale n. 11 del 27 luglio 2018, strutturato come da schema allegato, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il Marchio De.Co. del Comune di _____ come da schema grafico e PayOff allegati al presente atto, di cui costituiscono parte essenziale ed integrante; ·
3. Di dare mandato al Responsabile del procedimento Sig.r _____ di provvedere alla *iscrizione / aggiornamento / nuova segnalazione* al Registro Regionale dei Comuni con De.Co., di cui alla Legge regionale 11/2018, attraverso comunicazione ed invio di documentazione secondo le procedure previste;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 con separata unanime votazione palese, nessun contrario né astenuto.